

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei progetti di dettaglio e il sussidiamento
delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Bellinzona
(zona di Galbisio) e nel Comune di Quinto (zone di Catto - Varenzo -
Lurengo - Giof e Gioet)

(del 15 giugno 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il piacere di sottoporVi — per esame ed approvazione — i progetti di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nei Comuni di Bellinzona (frazione di Galbisio) e di Quinto (zone di Catto, Varenzo, Lurengo, Giof e Giovet).

L'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie ha già dato la sua approvazione a questi progetti e precisamente in data 9 giugno 1950 per Galbisio di Bellinzona e in data 5 febbraio 1951 per Quinto (zone di Catto, Varenzo, Lurengo, Giof e Giovet).

Riassumiamo qui sotto le principali pratiche ed i principali dati contenuti nei progetti di cui al presente messaggio.

1. Raggruppamento nella zona di Galbisio - frazione del Comune di Bellinzona.

Con Vostro decreto del 19 aprile 1948 avete approvato il progetto di massima di quest'opera ed avete autorizzato il Dipartimento delle costruzioni a far procedere all'allestimento del rispettivo progetto di dettaglio.

Negli anni 1920-1923 il Comune di Bellinzona aveva già fatto eseguire la nuova misurazione catastale della zona urbana, comprende la città ed i quartieri di Ravecchia, Daro e Carasso; la misurazione venne poi completata con l'introduzione del registro fondiario definitivo.

La zona di Galbisio, posta sulla destra del Ticino, tra Gorduno e Carasso non venne misurata a catasto dato l'intenso frazionamento dei terreni, che rendeva indispensabile un riassetto fondiario.

In un primo tempo — si era nel 1936-37 — si pensò di risolvere il problema con un raggruppamento senza strade lasciando poi al Comune la costruzione delle strade agricole, facendo capo ai sussidi per combattere la disoccupazione. Il lavoro essendo poi stato ritardato per cause diverse ed i sussidi per combattere la disoccupazione essendo stati abrogati si decise di riprendere l'opera come raggruppamento con strade.

I proprietari interessati, nella massima parte gordunesi, riuniti in assemblea il 21 maggio 1947 davano la loro adesione risolvendo la massima della esecuzione del raggruppamento, con la costruzione di strade.

Il Consorzio veniva costituito con decreto 10 settembre 1948 del Consiglio di Stato.

Data la favorevole esposizione, la zona di Galbisio è coltivata quasi esclusivamente a vigna e numerose vi sono pure le piante da frutto. La coltivazione soffre però per lo spezzettamento dei fondi e per l'assenza di strade agricole; in questi ultimi tempi essa è ancora peggiorata poichè molti proprietari, in vista del raggruppamento, hanno quasi completamente abbandonato la coltivazione delle particelle più piccole, di quelle cioè ch'essi ritengono di perdere col nuovo riparto dei fondi. Anche per questo fatto il raggruppamento diventa una necessità urgente.

Per completare le informazioni di carattere generale aggiungiamo che è in corso anche lo studio del raggruppamento terreni di Gorduno, II zona; in questo Comune il raggruppamento del piano venne già eseguito negli anni 1928-30. Il Comune ha chiesto ora che il raggruppamento venga esteso anche alla zona dei monti e delle selve private e ad una zona vicino all'abitato che con l'esecuzione dei primi lavori era stata solo sistemata parzialmente nei confini senza un vero e proprio raggruppamento.

La domanda del Comune di Gorduno è stata ammessa alla condizione però che il nuovo riparto dei fondi venga studiato in un con quello di Galbisio (trattandosi degli stessi proprietari) e comprendendo anche la zona già raggruppata; ciò allo scopo di ridurre il più possibile il numero dei fondi, tenendo presente il criterio aziendale.

Da parte sua il Comune di Bellinzona ha già chiesto il raggruppamento delle selve private poste sui due fianchi della montagna e cioè di quelle di Carasso da un lato e di Ravechia e Daro dall'altro.

Gli studi relativi ai progetti di massima sono in corso; essi completeranno la sistemazione fondiaria della capitale del Cantone.

Principali dati tecnici:

Superficie della zona da raggruppare	ha.	41,6
Particelle prima del raggruppamento	No.	731
Particelle dopo il raggruppamento	No.	219
Superficie media per particella prima R. T.	mq.	550
Superficie media per particella dopo R. T.	mq.	1890
No. delle particelle per ettaro prima R. T.	No.	17
No. delle particelle per ettaro dopo R. T.	No.	6
No. dei proprietari	No.	166

Rete stradale:

a) strade principali con larghezza metri 3.00	ml.	1476
b) strade con larghezza metri 2.60	ml.	1607
c) strade marginali con larghezza metri 2.00	ml.	280
d) strade esistenti da sistemare con larghezza da m. 2.00 a m. 2.60	ml.	1090
Preventivo di spesa Fr. 162.000.—		

2. *Raggruppamento nelle zone di Catto, Lurengo, Varenzo, Giov e Giovet, in Comune di Quinto.*

Quest'opera costituisce la completazione dell'intera sistemazione fondiaria del Comune di Quinto. La stessa venne iniziata negli anni 1917-1921 col raggruppamento del piano di Ambri-Piotta. Segui negli anni 1928-1932 il raggruppamento delle zone di Quinto-Deggio-Ronco e subito dopo il raggruppamento della zona di Altanca, testè ultimato.

Dopo la sistemazione di queste ultime zone, l'opera di raggruppamento dei terreni nel Comune di Quinto sarà un fatto compiuto.

Essa si estende su una superficie di 1.000 ettari circa, che interessano 10 frazioni del Comune.

Questo raggruppamento è indubbiamente il più importante fra quelli eseguiti nel nostro Cantone in un Comune di montagna, e sarà anche uno dei più interessanti di tutta la Svizzera se si pensa che col fondo valle e la collina è stata sistemata anche la montagna (Cadagno) e l'alpe (Piora).

Le particelle primitive in No. di 11.250 saranno ridotte ad un migliaio circa. Il Consorzio venne costituito con decreto 10 agosto 1948.

Principali dati tecnici:

Superficie del comprensorio	ettari	325
No. delle particelle prima del raggruppamento	No.	2250

No. delle particelle dopo il raggruppamento	No. 230
Superficie media per particella prima R. T.	mq. 1450
Superficie media per particella dopo R. T.	mq. 14.000
No. particelle per ettaro prima R. T.	No. 7
No. particelle per ettaro dopo R. T.	No. 1
No. dei proprietari	No. 147

Rete stradale:

Strade con larghezza m. 2.60 - 2.20 - 2.00	ml. 22.025
Sentieri con larghezza metri 1.50	ml. 4.417
Adattamenti esistenti strade e sentieri	ml. 5.930
Preventivo di spesa Fr. 813.000.—	

Fatte queste premesse, Vi invitiamo a dare la vostra approvazione agli annessi disegni di decreto e vi porgiamo, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

**concernente il raggruppamento dei terreni nel Comune di Bellinzona
(zona di Galbisio)**

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 giugno 1951 n. 308 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale, nel Comune di Bellinzona (zona di Galbisio), sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di franchi 162.000.— ossia al massimo Fr. 48.600.—

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato:

- a) Fr. 28.600.— sull'esercizio 1952
- b) Fr. 20.000.— sull'esercizio 1953.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

- a) i terreni raggruppati o bonificati o le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il raggruppamento dei terreni nel Comune di Quinto
(zone di Catto - Varenzo - Lurengo - Giof e Gioet)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 giugno 1951 n. 308 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Quinto, zone di Catto - Varenzo - Lurengo - Giof e Gioet, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di franchi 813.000.— ossia al massimo Fr. 243.900.—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato:

- a) Fr. 70.000.— sull'esercizio 1952
- b) Fr. 70.000.— sull'esercizio 1953
- c) Fr. 70.000.— sull'esercizio 1954
- d) Fr. 33.900.— sull'esercizio 1955.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento delle pub-

bliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

- a) i terreni raggruppati o bonificati o le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio, sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

